

Treviso, 24 marzo 2022

Spett.

Ufficio Legislativo Ministero di Giustizia

Via Arenula, 70

00186 ROMA

'RIFORMA CARTABIA' l. delega 206/2021 (PARTE MEDIAZIONE FAMILIARE)

Ad integrazione della nota 09/02/2022 precedentemente inviata in tema di mediazione in generale, ci permettiamo di sottoporre ulteriori note in tema di **mediazione familiare**.

Crediamo che i gruppi di lavoro interessati siano il 6, e l'1.

Ci riferiamo in particolare alla previsione di cui alla **lett. o) del comma 23** (art. 1 ovviamente) della legge-delega.

Tale previsione, come noto richiede l'elaborazione da parte di questo Ufficio di uno schema di decreto legislativo, prevedendo *“che l'attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili siano regolate secondo quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4”*.

Il **riferimento** che la legge-delega fa **alla l. 4/2013** non pare, invero, particolarmente felice, visto che si tratta – come noto – della legge quadro in tema di professioni non organizzate in ordini o collegi: una serie di disposizioni che non toccano affatto la mediazione familiare. Al più, coloro che esercitano come mediatori familiari possono essere considerati, in tale veste, come svolgenti una professione 'non organizzata' e possono costituire fra loro associazioni ai sensi dell'art. 2 – quale ad esempio è, fra altre, anche AMT. L'appartenenza ad una di queste associazioni rileva, nel disegno generale della legge-delega, in quanto (lett. p) del comma 23) solo coloro che posseggono tale requisito potranno essere inclusi nell'istituendo elenco di cui ogni tribunale dovrà dotarsi e dal quale solo potranno essere selezionati i mediatori operanti nell'ambito dei procedimenti di cui al comma 23 (relativi cioè a persone, minorenni e famiglie).

Il passaggio ci pare comunque particolarmente importante – e impegnativo – perché nei fatti prospetta, oltre al percorso formativo minimo, le tariffe regolamentate, i canoni deontologici applicabili a questi specifici soggetti, una profilazione giuridica del mediatore familiare, sino ad oggi sconosciuta nel nostro ordinamento (che si è limitato a citazioni irrelate come quelle di cui al 337-octies c.c. in tema di minori o l'art. 6 della l. 162/2014 in tema di negoziazione assistita).

Sentiamo pertanto la necessità di far presente a questo Ufficio che, nel por mano a tale opera, tenga presente alcuni dati che ci paiono particolarmente rilevanti:

1) la (solo **apparente**) **specificità del mediatore 'familiare'** rispetto ad altri mediatori: la figura del mediatore familiare si è ritagliata nel tempo una sua collocazione specifica come terzo che interviene in conflitti 'familiari', come tali diversi da quelli 'commercioli', 'di comunità, 'ambientali' e così via. A ben vedere si tratta però di etichettature dai contorni incerti:

- a. in primo luogo, il perimetro stesso del concetto di 'famiglia' è variabile (inizialmente ad esempio si sono considerati mediatori familiari solo coloro che assistevano coppie di coniugi in crisi, oggi si tende a ricomprendere nel novero anche chi si occupa di conflitti fra parenti e affini in genere);
- b. tratti tipici di 'altre' mediazioni irrompono, poi, e si mescolano con quelli della m. familiare (es. i processi divisionali o relativi a questioni ereditarie – tipicamente qualificati come 'civili' – spesso vedono come protagonisti dei familiari. Lo stesso discorso di molte delle questioni considerate pacificamente 'commercioli', come nel caso di conflitti inerenti al passaggio generazionale nella gestione ed il controllo di imprese).

Nel complesso quindi la caratterizzazione 'familiare' di un mediatore assume più che altro carattere di 'marketing' dell'attività svolta, più che segnare un'ontologica differenza nella qualità e nel tipo dei servizi resi. Anche la rivendicata, da taluni, specificità della mediazione familiare, consistente nell'attenzione da portarsi a terzi senza o con limitata agenticità (i minori), è in realtà comunque riscontrabile in altri contesti (es. nella mediazione 'ambientale', in quella 'comunitaria', ...).

Il mediatore 'familiare', in conclusione non è altri che un mediatore che opera, nel momento in cui lo fa, in relazione ad un tipo particolare di conflitti (quelli 'familiari' appunto, comunque li si voglia definire). Ma non è diverso, né in genere opera in modo diverso, dai mediatori operanti in altri settori. Riprova ne sia il fatto che un

mediatore può bene fare entrambe le cose. Nel piccolo, molti mediatori AMT, ad esempio, operano indifferentemente nel settore familiare come in quello civile o commerciale. E i loro interventi sono sostanzialmente gli stessi.

La cosa, a nostro avviso, va tenuta presente, pur dovendo comunque questo Ufficio – come sopra si diceva – delineare i profili dell'attività del mediatore familiare, ai fini della legge-delega.

Piuttosto, vi sono **varie 'scuole'** che nel tempo si sono affermate ed indirizzano l'operare concreto dei pratici che ritengono di doverle seguire. Talora le differenze fra scuola e scuola sono minori; altre volte, invece, l'impostazione è radicalmente diversa e così i canoni che informano la pratica. Limitandoci alla situazione italiana, la situazione risulta particolarmente variegata con scuole o tradizioni che si diversificano per il 'modello' adottato/suggerito. Ecco una lista dei principali modelli (in ordine alfabetico, per non far preferenze...), con alcune note utili alla loro sistematizzazione:

m. basato sui bisogni evolutivi: Focalizza gli interventi del mediatore sugli aspetti relazionali e di crescita personale degli interessati, non occupandosi di quelli legali/economici (perciò viene considerato 'parziale'). È un modello chiaramente basato su esperienze psicoterapeutiche e prevede un approccio del mediatore sostanzialmente direttivo (CANAVELLI, LUCCARDI¹).

m. integrato: Deve il nome al fatto che il mediatore opera soprattutto sugli aspetti relazionali e viene 'integrato' da un altro mediatore di formazione legale (che segue, separatamente, gli aspetti pratici della separazione) (EMERY, MARLOW, BERNARDINI²). Non ammette la presenza dei figli o di terzi (amici, amanti, parenti, ...). Considera "non mediabili" casi in cui uno dei coniugi non mostra di avere sufficiente autonomia decisionale (es. troppo legato alla famiglia di origine, vittima di violenze, ...).

¹ CANAVELLI, LUCCARDI, *La mediazione familiare. Dalla rottura del legame al riconoscimento dell'altro* (2008).

² V. MARLOW, *Styles of conducting mediation* (1987)

m. interdisciplinare: Può essere considerato una variante del modello integrato: è previsto infatti l'intervento di mediatori di diversa formazione, tipicamente un legale e uno psicologo (SAUBER, GOLD). A differenza del modello integrato, però i mediatori operano di regola in co-mediazione.

m. mediterraneo: Prevede un approccio del mediatore tendenzialmente non direttivo, basato soprattutto sull'ascolto. Vengono utilizzati due se non più mediatori.

m. negoziale: applica ai conflitti familiari il più generale modello negoziale, in particolare nella versione promossa dall'Harvard PON-Project on Negotiation di negoziato 'sugli interessi', (HAYNES³).

m. relazionale-simbolico: Deve il nome al fatto che gli interventi del mediatore si focalizzano sui legami di coppia e generazionali (relazioni) e sugli aspetti significativi della coppia (simboli) (CIGOLI, SCABINI, MARZOTTO). È un modello chiaramente basato su esperienze psicoterapeutiche. Considera "non mediabili" alcuni casi. Prevede un approccio sostanzialmente direttivo, spesso in co-mediazione.

m. sistemico: Deve il nome al fatto che il mediatore tiene conto dell'intero sistema familiare (IRVING e BENJAMIN ma soprattutto BATESON e c.d. Scuola di Milano di SELVINI PALAZZOLI, BOSCOLO, CECCHIN⁴). A tal fine figli, parenti, amici, amanti vengono coinvolti. Il mediatore opera da solo o in co-mediazione. Anche questo è un modello chiaramente basato su esperienze psicoterapeutiche.

m. strutturato: Deve il nome al fatto che il mediatore controlla il processo in modo alquanto direttivo, nell'intento di guidare le parti (all'interno appunto di una 'struttura' data) al fine, di agevolare il raggiungimento di un accordo nel modo più 'razionale' possibile (COOGLER, GREBE, KASLOW e ROBERTS e altri⁵). Sostanzialmente è una mediazione facilitativa,

³ v. HAYNES, *Divorce Mediation* (1981)

⁴ V. in part. BATESON, *Steps to an Ecology of Mind* (1972) e SELVINI PALAZZOLI, BOSCOLO, CECCHIN, PRATA, *Hypothesizing – Circularity – Neutrality: Three Guidelines for the Conductor of the Session* (1980).

⁵ V. COOGLER, *Structured Mediation in Divorce Settlement. A Handbook for Marital Mediators* (1978) e GREBE, *Structured Mediation and Its Variants: What Makes it Unique* (1988)

settlement-oriented. L'idea è di controllare al massimo le passioni. Largo uso del reframing. Di fatto vengono realizzate solo sessioni congiunte.

m. terapeutico: Prevede una lettura clinica dei rapporti fra i coniugi, con l'intento poi di neutralizzare i fattori disgreganti (IRVING e BENJAMIN⁶). Chiaramente è tributario di esperienze maturate in campo psicoterapeutico. Il mediatore deve inevitabilmente avere una formazione psicologica. È discusso se coinvolgere i figli nel processo (alcuni lo fanno, altri no). È un modello armonico (punta ad un patto preliminare di reciproca fiducia). Prevede sessioni individuali. Prevede un giudizio di 'mediabilità' articolato su una decina di parametri;

m. trasformativo: Approccio decisamente non direttivo, fondato sul principio di autodeterminazione e valore rigenerante del dialogo interpersonale. Deve il nome al fatto che l'obiettivo del mediatore è quello di supportare la trasformazione in senso costruttivo della qualità dell'interazione fra gli interessati (BUSH e FOLGER⁷).

m. umanistico: applica ai conflitti familiari un tipo di approccio nato in ambiente penale minorile. Cerca di favorire la catarsi personale (MARINEAU⁸).

Il criterio fondamentale distintivo dei vari modelli (e conseguenti approcci), nelle loro varianti pure e spurie, è a nostro avviso, dato comunque dal grado di 'direttività' ritenuto esercitabile dal mediatore. Un mediatore direttivo tende a controllare, in modo più o meno pervasivo, il processo di mediazione e la formazione delle possibili intese che ne costituiscono l'esito; il mediatore non-direttivo, privilegia invece, più o meno, l'autodeterminazione degli interessati stessi (sia a livello procedurale che sostanziale).

L'altra osservazione che può essere fatta è che, in tema di mediazione familiare, a differenza che in altri settori, si può notare un notevole influsso di una pratica psicoterapeutica (soprattutto tra-

⁶ V. In part. IRVING, BENJAMIN, *Family Mediation. Contemporary Issues* (1995). Il modello origina dalla metà degli anni '70.

⁷ BUSH, FOLGER, *The Promise of Mediation* (2005, rev. ed.).

⁸ MARINEAU, *L'Esprit de La Mediation* (1998).

slata dalla terapia di coppia alla mediazione dei conflitti interessanti la coppia). Ciò può comportare effetti distorsivi (soprattutto perché mediazione non è, per definizione, terapia – né può esserlo). Pare però questo l'inevitabile portato di un fenomeno sociologicamente rilevante: molti (non tutti ovviamente) mediatori familiari sono psicoterapeuti ed alternano la pratica professionale all'attività come mediatori.

Riteniamo che, al fine predisporre lo schema di decreto legislativo, a questo Ufficio convenga tener presente questo quadro complesso, le diversità di approcci e professionalità, e la pari dignità che conviene venga data, di principio, a tutte le impostazioni. Una sintesi probabilmente è impossibile ma forse è opportuno che lo schema di decreto legislativo mantenga una certa elasticità in modo che gli operatori possono tutti, nel concreto, continuare ad operare.

Tale impostazione ha delle ovvie ripercussioni anche in tema di formazione.

2) la **formazione** minima del mediatore 'familiare'. Si sono affermati a livello mondiale, sostanzialmente due orientamenti:

- a. da un lato, vi è chi – proprio sulla scorta della sostanziale equiparazione del mediatore familiare a qualsiasi altro mediatore – non vede ragione per differenziarne i percorsi formativi di base. Siano essi di 30, 40, 50 o più ore, al più tale 'zoccolo' può essere integrato da una formazione addizionale utile per il settore. È in tale direzione che risulta muoversi la legge-delega, dove prescrive (**lett. p del comma 23**) che i mediatori familiari debbono avere "*specifiche competenze nella disciplina giuridica della famiglia, nonché in materia di tutela dei minori e di violenza contro le donne e di violenza domestica*". Esempi di tale approccio sono gli standard formativi adottati da:

- i. i programmi di formazione in uso in Ontario: 40 h, integrate da corsi specialistici di una ventina d'ore);
 - ii. Family Mediation Council (UK): 8 giornate piene (ca. 50 h);
 - iii. Academy of Professional Family Mediators (USA): 40 h;
 - iv. I programmi adottati in genere dagli ordini degli avvocati o dai tribunali nei vari Stati USA: 40/60 h.
 - v. NMAS – National Mediator Accreditation System (Australia): 40 h;
 - vi. Singapore Mediation Centre: 5 giorni (40 h. circa)
 - vii. Hong Kong Mediation Accreditation Association: 40 h.
 - viii. Avocats.be: 56 h. (per chi è già avvocato)
- b. d'altro lato, vi è chi ritiene che la formazione-base debba essere più estesa (anche molto più estesa) di quella prevista per altri mediatori. Esempi:
- i. UNAF – Union de Asociaciones Familiares (Madrid): 300 ore
 - ii. OAFM – Ontario Association for Family Mediation: 124 h.
 - iii. APMF (Paris): 490 h.
 - iv. in Francia, esiste un Diplôme d'État de Médiateur Familial (DEMF): 595 h.
 - v. in genere, gli aderenti al *Forum Europeo per la formazione e la ricerca in mediazione familiare*" (1997): minimo 30 giornate (180 h.) + 60 h. di pratica supervisionata⁹.

⁹ Il Forum venne costituito dagli aderenti alla *Charte européenne de la formation des médiateurs familiaux dans les situations de divorce et separation*, adottata nel 1992 da una "Commissione sulla formazione costituita" in seno all'APMF – *Association pour la Promotion de la Médiation Familiale* (Paris). Detta Commissione era formata dai rappresentanti di una ventina scarsa di centri europei, quasi tutti francesi. Si pensò all'epoca che il mediatore familiare dovesse ricevere nozioni di psicologia e dinamica di coppia;

Va considerato che nell'agosto 2016 l'UNI-ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE ha adottato una norma (la n. **UNI-11064**) in cui viene indicato (§1.6.2.) un percorso formativo "almeno biennale", di 240 h. minime (di cui il 70% di mediazione familiare) cui aggiungersi ulteriori 80 h. di "supervisione didattica e professionale". Un totale così di 320 h.

Ora, come noto, le 'norme UNI' non sono norme in senso giuridico, ma piuttosto intendono rappresentare le migliori prassi in uso, in un certo settore ed in un certo momento storico, al fine di fornire agli operatori dei canoni di comportamento qualitativamente apprezzabili. Le norme UNI sono per definizione non vincolanti (nel senso che gli operatori possono seguirle come no - Reg. UE 1025/2012) e sono modificabili nel tempo (proprio in ossequio alla loro natura).

Nonostante appaia logico (e tutto sommato, semplice) recepire a livello di decreto delegato detta norma UNI, ci permettiamo di segnalare come la stessa non costituisca affatto la fotografia della volontà di tutti gli operatori del settore. Come sopra riportato vi è chi, come AMT, non ritiene affatto necessario un percorso così esteso (e specifiche osservazioni saranno presentate a breve all'UNI in vista della revisione della norma).

Ci permettiamo pertanto di suggerire cautela e di evitare, in sede di predisposizione dello schema di decreto delegato, di rimandare tout court alla norma UNI in tema di formazione del mediatore familiare. Piuttosto, pare conveniente farne riferimento ma come opzione fra le altre, prevedendo invece che il mediatore familiare debba avere la formazione di base standard (quella cioè richiesta a tutti gli altri mediatori), magari integrata da una ventina d'ore dedi-

nozioni legali su divorzio, separazione, ...; disegnando così uno specifico percorso formativo, distinto da quello caratterizzante altre professioni (in particolare la psicoterapia). Impostazione questa radicalmente diversa da quella seguita in altri Paesi.

cate allo specifico settore e specificamente volte a fornire le *“specifiche competenze nella disciplina giuridica della famiglia, nonché in materia di tutela dei minori e di violenza contro le donne e di violenza domestica”* come richiesto dalla lett. p) del comma 23. Come detto sopra, l’idea di formare un super-esperto non solo è velleitaria (a tal fine neppure 240 h paiono sufficienti...) ma pure pericolosa, in quanto tende alla generazione di mediatori ‘esperti’ e quindi naturalmente portati ad interpretare la pratica mediativa più in senso valutativo/consulenziale che altro, nonché a strutturare i loro interventi in chiave direttiva.

Auguro personalmente buon lavoro e rimango a disposizione nel caso riteneste utile un confronto ulteriore su questi temi con i nostri mediatori ed esperti, in sede di audizione.

Saluti cordiali



Carlo Mosca, presidente AMT